

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione di diritto privato

DIAMO IL LA

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Milano è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica di statuto.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione ha per scopo di promuovere, incoraggiare e diffondere, nelle scuole dell'infanzia, la familiarità con la musica, quale componente universale e fondamentale dell'esperienza umana, quale strumento di aggregazione civica anche multietnica e tra soggetti di diversa abilità, di educazione sociale e di coesione del gruppo.

A tal fine l'Associazione assume ogni iniziativa strumentale, compresi corsi di insegnamento, manifestazioni musicali, pubblicazioni e svolge la sua attività in collaborazione col Comune di Milano e con altri enti pubblici e privati, anche stipulando apposite convenzioni.

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione attua le sue finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 - FONDO COMUNE

Il fondo comune per lo svolgimento dell'attività è costituito inizialmente dai conferimenti in denaro fatti dai Fondatori.

Il fondo comune potrà essere incrementato dai contributi associativi, dagli altri contributi versati, anche a titolo di liberalità, all'Associazione, dai proventi dell'attività dell'Associazione e dagli avanzi di gestione.

Spetta al Consiglio Direttivo di decidere gli eventuali investimenti del fondo comune.

ART. 6 – SOCI

6.1. I Soci dell'Associazione si dividono in:

- a) Soci Fondatori: sono le persone e gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che sono nominati tali, anche successivamente, con deliberazione assunta a maggioranza dai Soci Fondatori.
- b) Soci Ordinari: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione versando la quota associativa annuale (o pluriennale, ove ne sia fatta previsione alternativa dal Consiglio Direttivo) periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo.

c) Soci Sostenitori: sono le persone e gli enti che contribuiscono all'attività dell'Associazione, ovvero a suoi singoli progetti, versando una particolare quota associativa o che abbiano altrimenti contribuito in modo particolarmente significativo all'attività dell'Associazione stessa.

I Soci hanno uguali diritti verso l'Associazione, indipendentemente dalle categorie cui appartengono.

I Soci sono domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in una successiva loro comunicazione scritta ricevuta dall'Associazione.

6.3. L'adesione dei Soci Ordinari e Sostenitori ha effetto dopo la sua accettazione, insindacabile, da parte del Consiglio.

I Soci Ordinari e Sostenitori che non abbiano versato la quota associativa annuale entro il termine, non inferiore a 30 giorni, stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato a loro con lettera spedita tramite servizio postale o agenzia di recapito o fax o posta elettronica, decadono automaticamente dall'associazione.

6.4. Si perde la qualità di Socio:

- a) per decesso;
- b) per aver mancato al pagamento della quota associativa anche dopo l'invito espresso del Consiglio nei modi previsti dall'art. 6.3;
- c) per dimissioni comunicate con lettera spedita per raccomandata AR o fax o posta elettronica con conferma di ricevimento, che avranno effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purché comunicate entro il 30 settembre dell'anno stesso;
- d) per esclusione deliberata dall'assemblea dei Soci in seguito ad azioni disonorevoli del Socio ovvero per altri gravi motivi.

6.5. La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte e non può essere rivalutata. I Soci non hanno, neppure dal momento in cui non fanno più parte dell'Associazione, alcun diritto sui beni dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

ART. 8 - ASSEMBLEA

8.1. L'assemblea è costituita dai Soci di tutte le categorie di cui all'art. 6.

I Soci ordinari e sostenitori possono intervenire in assemblea solo se in regola col versamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, conferendogli delega scritta.

Nessuno potrà rappresentare per procura più di tre Soci.

8.2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria, che deve riunirsi almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'esercizio, sulla nomina dei Consiglieri, sulla nomina del Revisore dei Conti, sui regolamenti dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.

8.3. L'assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo e comunque quando gliene sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è fatta con avviso spedito per posta, o tramite agenzia di recapito, o per fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo.

8.4. L'assemblea ordinaria e, salvo quanto previsto nell'ultimo comma di questo articolo, straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di parteciparvi; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le delibere sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci intervenuti, salvo quanto appresso; per le modifiche dello statuto, in deroga all'art. 21, 2° comma c.c., le deliberazioni sono prese col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti; la deliberazione di scioglimento dell'associazione è presa col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

8.5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano nella carica.

Il presidente dell'assemblea designa il segretario dell'assemblea, che nel caso di assemblea straordinaria, è un notaio.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e da un massimo di nove Consiglieri nominati dall'assemblea, che ne determinerà previamente il numero.

I Consiglieri sono nominati per un periodo di quattro anni (salvo quanto previsto al successivo art. 9.2), restano in carica sino alla assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e possono essere rieletti.

9.2. I Consiglieri cessati nel corso dell'incarico possono essere sostituiti con delibera di cooptazione del Consiglio Direttivo; i Consiglieri cooptati durano in

carica sino alla successiva assemblea, che provvede alla relativa conferma o sostituzione per il restante periodo di carica del Consigliere cessato.

9.3. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre consecutive riunioni consiliari decadono dall'incarico.

Il venir meno della qualità di Socio dell'Associazione determina la decadenza da Consigliere.

9.4. L'incarico di Consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per attività ulteriori svolte.

ART. 10 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione senza eccezione di sorta per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 3 e per ogni attività patrimoniale e finanziaria.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il Presidente ed il Vice Presidente e può nominare un segretario, anche con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione.

Non possono formare oggetto di delega i poteri di ammettere i Soci, di determinare le quote associative, di formare i regolamenti dell'attività dell'associazione e il rendiconto di esercizio o di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

Il Consiglio può nominare comitati d'onore e può istituire comitati consultivi, commissioni organizzatrici o di studio, stabilendone funzioni ed attribuzioni.

ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia richiesto per iscritto da almeno due consiglieri con indicazione dell'ordine del giorno proposto.

La convocazione è fatta con lettera contenente l'ordine del giorno spedita, anche per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso il Presidente ne ritenga l'urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno il giorno prima.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, o in mancanza, da altro consigliere designato dal Consiglio.

Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la rappresentanza e la firma dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori e mandatari negoziali e alle liti.

ART. 13 - IL REVISORE DEI CONTI

L'assemblea nomina, scegliendolo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della giustizia, come previsto dall'art. 2397 c.c., ovvero fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320, il Revisore dei Conti, che in qualsiasi momento ha accesso agli atti amministrativi dell'associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto dell'esercizio prima che sia sottoposto all'assemblea e può assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Il Revisore dei Conti è nominato per un periodo di tre anni, resta in carica sino alla assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e può essere rieletto.

L'assemblea può anche nominare, quale Revisore dei Conti, un Collegio composto da due o tre membri.

ART. 14 - ESERCIZIO E RENDICONTO

L'esercizio dell'associazione inizia il primo gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio redige il rendiconto economico e finanziario annuale e lo sottopone all'approvazione dei Soci con le modalità stabilite dall'articolo 8.

ART. 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea nomina un liquidatore e il patrimonio dell'associazione sarà devoluto, salvo diversa disposizione di legge, ad altra associazione o fondazione con finalità analoghe.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto qui non previsto, si applicano gli articoli 36 e seguenti del codice civile.

ART. 17 - NORMA TRANSITORIA

Entro il 31 dicembre 2015 i Soci Fondatori potranno cooptare direttamente nel Consiglio Direttivo altri componenti con la durata in carica pari a quella dei membri già nominati.

Il primo Revisore legale dei Conti può essere nominato entro i sei mesi successivi al perfezionamento dell'atto costitutivo.